

Bando per la presentazione e il finanziamento dei
Progetti di Ricerca di Ateneo (PRA)
- 2015 -

ART. 1 Oggetto del bando

Con il presente bando per il finanziamento di **Progetti di Ricerca di Ateneo (PRA)**, l'Università di Pisa intende promuovere, in tutte le Aree CUN, la realizzazione di ricerche collettive, presentate da gruppi di ricercatori dell'Ateneo.

ART. 2 - Finanziamento

Il finanziamento a disposizione per i Progetti di Ricerca di Ateneo (PRA), per l'anno 2015, è pari a 3.000.000 euro.

Il finanziamento è preventivamente ripartito tra le 14 Aree CUN, in proporzione alla numerosità dei docenti che vi afferiscono, assicurando a ciascuna di esse almeno un importo pari a 70.000 euro, corrispondente alla finanziabilità di due progetti di costo minimo, come indicato all'art. 7.

Il budget assegnato a ciascuna Area CUN è indicato nell'Allegato B.

ART. 3 - Criteri di ammissibilità

La proposta di progetto deve essere presentata da un gruppo di ricerca dell'Ateneo, coordinato da un responsabile scientifico.

Il ruolo di responsabile scientifico può essere ricoperto da professori e ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l'Università di Pisa fino al completamento dell'anno successivo alla conclusione del progetto.

Del gruppo di ricerca possono far parte anche ricercatori a tempo determinato, titolari di assegno di ricerca, dottorandi, titolari di borsa di ricerca e di borsa di studio e approfondimento dell'Università di Pisa.

I professori ed i ricercatori a tempo indeterminato che fanno parte del gruppo di ricerca devono avere complessivamente un *rating* di Ateneo pari ad almeno 13.

Ogni componente del gruppo di ricerca proponente può partecipare, in qualità di responsabile scientifico e/o di membro del gruppo di ricerca, ad una sola proposta di progetto.

I vincitori di Progetti di Ateneo - sia con il ruolo di responsabile scientifico che di membro del gruppo di ricerca - non possono presentare richieste di finanziamento per il bando dei Progetti di Ateneo 2016. Inoltre, se dal loro progetto non scaturiscono, entro l'anno successivo alla conclusione della ricerca, prodotti appartenenti ad una delle tipologie previste dall'ANVUR (cfr. art. 7), non possono presentare richiesta di finanziamento anche per il bando dei Progetti di Ateneo 2017.

I componenti delle Commissioni di Area non possono essere responsabili scientifici delle proposte di progetto.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere responsabili scientifici né membri del gruppo di ricerca proponente.

ART. 4 – Costi dei progetti

I Progetti di Ricerca di Ateneo hanno durata annuale e devono prevedere un costo minimo di 35.000 euro.

I costi rendicontabili sui Progetti di Ricerca di Ateneo sono:

1. Personale (assegni di ricerca, borse di ricerca e borse di studio e approfondimento) – fino ad un massimo di 1/3 del costo totale del progetto.
Gli assegni di ricerca possono essere cofinanziati con fondi propri (escluso conto terzi) o a valere sui bandi degli assegni di ricerca cofinanziati dall'Ateneo.
2. Missioni
3. Consumabili
4. Piccole attrezzature – fino ad un massimo del 10% del costo totale
5. Altri costi diretti (ad es. *visiting professor*, servizi e forniture)
6. Possono essere previsti costi per realizzazione di workshop e spese di pubblicazione a condizione che la somma delle voci di costo 1, 4 e 6 non superi il 50% del budget del progetto. Non sono cumulabili con altre richieste di finanziamento di Ateneo per convegni e spese di pubblicazioni.

Tutti i costi devono essere inerenti al progetto ed essere documentati da pagamenti o fatture emessi entro la scadenza del progetto.

L'eventuale prelievo del Dipartimento non può essere superiore al 5% del costo totale del progetto.

ART. 5 – Modalità e termini per la presentazione delle proposte di progetto

Le proposte di progetto, redatte compilando l'apposita scheda – **Allegato C** – la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 – **Allegato D**, il **CV del responsabile scientifico** e una **lista** contenente, per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato del gruppo, i riferimenti di **massimo tre prodotti scientifici** coerenti con l'oggetto della ricerca (di cui all'art. 6 lettera b), devono essere firmati dal responsabile scientifico, scannerizzati e inviati in formato pdf al Settore Ricerca – all'indirizzo di posta elettronica **ricerca@adm.unipi.it**, entro e non oltre le **ore 17 di mercoledì 28 gennaio 2015**. L'Allegato C va anche inviato in formato pdf non scannerizzato.

Il Settore Ricerca darà conferma via mail della ricezione delle proposte. Sarà cura comunque del responsabile scientifico accertarsi dell'avvenuta ricezione della proposta entro la scadenza del bando.

ART. 6 - Valutazione dei progetti

La valutazione delle proposte di progetto avviene in due fasi:

- FASE 1: valutazione da parte delle Commissioni Scientifiche d'Area;
- FASE 2: selezione da parte del Consiglio di Amministrazione.

FASE 1

Il Settore Ricerca invia le proposte alle relative Commissioni Scientifiche d'Area che effettuano la valutazione preliminare.

Ogni proposta di progetto è valutata dalla Commissione Scientifica dell'Area CUN della maggioranza dei partecipanti e alla quale deve necessariamente appartenere anche il responsabile scientifico.

Nel caso di proposte di progetto con più di un'Area CUN di riferimento, nella proposta devono essere indicate le percentuali di rilevanza di ciascuna Area. In questo caso, l'Area CUN che effettua la valutazione può avvalersi del supporto delle Commissioni Scientifiche delle altre Aree CUN

indicate, ma il finanziamento del progetto rimane comunque a carico dell'Area del responsabile scientifico.

La Commissione Scientifica d'Area valuta le proposte di progetto sulla base dei seguenti criteri:

- a. Qualità scientifica del responsabile del progetto, anche applicando i criteri utilizzati per l'abilitazione scientifica nazionale¹ (la posizione del responsabile scientifico rispetto alle tre mediane nazionali, con riferimento al suo settore scientifico disciplinare o alla sua area concorsuale).
- b. Qualità scientifica del gruppo, sulla base del rating medio dei soli professori e ricercatori a tempo indeterminato, tenendo conto della coerenza della produzione scientifica rispetto all'oggetto della ricerca proposta. Saranno escluse dal conteggio l'unità del gruppo con rating più alto e l'unità del gruppo con rating più basso.
Il rating da utilizzare per la valutazione è quello riferito al 2014.
- c. La validità scientifica della proposta di progetto, considerando fra l'altro:
 - innovatività;
 - rigore metodologico;
 - coerenza rispetto al panorama della ricerca nazionale ed internazionale;
 - fattibilità del progetto e congruità del piano finanziario.

La Commissione Scientifica d'Area individua quindi la rosa di proposte di progetto finanziabili, che sottopone al Consiglio di Amministrazione.

FASE 2. Il Consiglio di Amministrazione individua i progetti da finanziare e indica l'ammontare del finanziamento assegnato alle singole proposte di progetto, rimodulandone eventualmente il budget.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere documentazione integrativa inerente le proposte di progetto e riformulare la rosa.

Eventuale budget residuo non assegnato per ciascuna Area CUN sarà accantonato e riservato alla stessa Area per il prossimo Bando per Progetti di Ricerca di Ateneo.

ART.7 – Rendiconto scientifico e finanziario

La relazione scientifica finale e il rendiconto finanziario devono essere prodotti entro due mesi dalla scadenza del progetto.

La relazione scientifica descrive i risultati e gli obiettivi raggiunti e contiene l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati o in corso di realizzazione. Le pubblicazioni devono essere di una delle categorie previste dall'ANVUR.

Il rendiconto finanziario dà conto dei costi sostenuti e della loro inerenza al progetto finanziato.

Entro un anno dalla scadenza del progetto, ciascuna Commissione Scientifica d'Area verifica che i prodotti scaturiti dal progetto finanziato appartengano ad una delle tipologie previste dall'ANVUR. Se i prodotti non sono stati ancora pubblicati, ogni Commissione Scientifica d'Area verifica che i

¹ Per i settori bibliometrici CUN: numero di articoli, numero di citazioni, h-index. (I parametri, se utilizzati per la valutazione di professori associati e ricercatori a tempo indeterminato, vanno normalizzati per l'età accademica).

Per i settori non bibliometrici CUN: numero di libri, numero di articoli su rivista e capitoli di libri, numero di articoli in riviste di fascia A. (I parametri, se utilizzati per la valutazione di professori associati e di ricercatori a tempo indeterminato, vanno normalizzati per l'età accademica).

risultati previsti dal progetto siano stati raggiunti e che i prodotti in corso di pubblicazione siano della tipologia ANVUR. Se i risultati della verifica sono negativi, il responsabile scientifico e i membri del gruppo di ricerca non possono presentare richiesta di finanziamento, anche per il bando dei Progetti di Ateneo 2017.

ART. 8 - Pubblicità del bando

Il presente bando e gli allegati sono pubblicati sul sito di Ateneo nella sezione Ricerca – Bando Progetti di Ateneo 2015.

ART. 9 - Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Elena Perini, Direzione Ricerca e Internazionalizzazione - Università di Pisa - Lungarno Pacinotti, 44 - Pisa, e-mail ricerca@adm.unipi.it.

ART. 10 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L.

I dati personali trasmessi sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.

Il Settore Ricerca, i membri delle Commissioni Scientifiche d’Area e del Consiglio di Amministrazione si impegnano a non divulgare il contenuto delle proposte di progetto a terzi e di tutelare la confidenzialità di tutto quanto ivi indicato.

ART. 11 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del D.R. n. 1423 del 23 dicembre 2014 che emana il presente bando, dalle leggi e dalla normativa universitaria vigenti in materia.